

che ogni Giudice lo fa, o lo dee sapere. Egli è tenuto a pronunziare secondo l'intelligenza e coscienza sua in favore di chi vien creduto da lui, più assistito dalla ragione, anche contro al parente, all'amico, al Principe stesso; avvertendo di esaminar preventivamente se stesso davanti a Dio, se entri nel suo giudizio propensione più all'una delle parti, che all'altra, e s'egli abbia studiato più per dar la vittoria a questo, che a quello. Danzi, egli è vero, cause si imbrogiate e dubbiose, che può restar sospeso il Giudizio anche de' più barbati professori della Giurisprudenza. In caso tale non può, cioè non dee il Giudice profferir sentenza a capriccio, ma dee ricorrere all'uno de' due seguenti partiti. Innanzi nondimeno di accennarli, merita censura l'aver scritto il Deciano Apolog. c. 19. n. 17. che *in dubiis valde v' perplexis questionibus excusatur Judex, si pro amico judicat*. In prova di che cita Innocenzo c. *ne innitatis de Constit.* e Baldo nel conf. 492. n. 1. in fine in 3. e l'Affitto nella decis. 384. E questo una volta si chiamava *il punto dell'amico*, siccome abbiamo dal Tiraquello, e dall'Azzoguido. Ma erronea è sì fatta opinione, secondo il sentimento giustissimo de' Teologi, perchè in costui non è la conoscenza, o per dir meglio la persuasione della giustizia, la qual giudichi, ma bensì l'affetto, o sia la passione: il che non è mai lecito, ove si tratta della roba altrui, e sarebbe anche peccaminoso, avvegnachè per avventura si scoprisse dipoi, che la sentenza fosse giusta. Il legittimo ripiego in casi tali primieramente è, come altrove si è accennato, che il Giudice esorti alla concordia e transazione amichevole le parti, da farsi o privatamente fra loro, o pure di lor consenso dal Giudice medesimo. Può egli anche comandarla. Così han consigliato o praticato in varj casi i Socini, Filippo Decio, Paolo da Castro, il Cumano, il Fulgoso, la Ruota Romana, ed altre Ruote, e sopra gli altri ne parla il Boerio nella decis. 42. n. 39. Ma quando pure non si elegga questa via, che pare la più onesta e ragionevole, ma che ne' tribunali del Regno di Napoli è stata proibita, perchè era passata in abuso secondo lo stile dell'umana milizia: almen conviene, che il Giudice, se vuol giudicare senza intacco della coscienza, deponga prima il dubbio; essendocchè per parere del Navarro, e d'altri non pochi Teologi, a' quali si unisce anche il Menochio de Arbitr. Judic. lib. 2. cap. 339. non lice al Giudice di giudicare, finchè sta in dubbio: perchè non sa, se tenendo per l'una parte, possa commettere ingiustizia per l'altra. Dee egli dunque in tal caso esaminar meglio il fatto, ponderar più attentamente le ragioni, e senza prendere consiglio da qualche segreto affetto, uscire di quell'indifferenza e dubbietà, in cui si ritrovava, con persuadersi, che più abbia ragione l'uno de' i litiganti, che l'altro. Allora giudicando, sarà in salvo la sua coscienza. Sanno i Legisti, che ne' casi dubbiosi più si dee favorir il reo, la dote delle donne, i figli, gli agnati, il testamento. Dovrà nulladimeno